

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 129

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
17 maggio 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 541/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 542/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 7 all'11 maggio 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali 3

Regolamento (CE) n. 543/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2021/2006 per il sottoperiodo di maggio 2007 7

★ **Regolamento (CE) n. 544/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Baena (DOP)]** 10

★ **Regolamento (CE) n. 545/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008)** 14

★ **Regolamento (CE) n. 546/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, relativo al divieto di pesca dell'aringa nel Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, per le navi battenti bandiera tedesca** 23

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

Consiglio

2007/340/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa** 25

Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa 27

Protocollo dell'accordo relativo agli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen 35

2007/341/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa** 38

Accordo di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea 40

Commissione

2007/342/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 15 maggio 2007, relativa all'assegnazione al Belgio di un numero aggiuntivo di giorni in mare nelle zone CIEM IV, VIIa e VIId [notificata con il numero C(2007) 2072] ⁽¹⁾** 61

2007/343/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 maggio 2007, che autorizza l'immissione sul mercato di olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli quale nuovo ingrediente in applicazione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 2073]** 63

2007/344/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità [notificata con il numero C(2007) 2085] ⁽¹⁾** 67



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 541/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	41,8
	TN	81,0
	TR	117,0
	ZZ	79,9
0707 00 05	JO	171,8
	MK	35,1
	TR	119,1
	ZZ	108,7
0709 90 70	TR	109,9
	ZZ	109,9
0805 10 20	EG	43,1
	IL	59,1
	MA	44,9
	ZZ	49,0
0805 50 10	AR	58,2
	ZZ	58,2
0808 10 80	AR	82,9
	BR	76,2
	CL	81,4
	CN	93,3
	NZ	116,2
	US	126,0
	UY	75,1
	ZA	89,1
	ZZ	92,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 542/2007 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2007****recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 7 all'11 maggio 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella settimana dal 7 all'11 maggio 2007, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'ade-

sione della Bulgaria e della Romania ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per i numer d'ordine 09.4335 e 09.4336 (2006-2007).

- (2) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 7 all'11 maggio 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2006/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 95).

⁽³⁾ GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 7 all'11 maggio 2007	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	0	Raggiunto
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	Raggiunto
09.4336	Guyana	100	Raggiunto
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	0	Raggiunto
09.4344	Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	0	Raggiunto
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 7 all'11 maggio 2007	Limite
09.4331	Barbados	—	
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	—	
09.4334	Repubblica del Congo	—	
09.4335	Figi	—	
09.4336	Guyana	—	

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 7 all'11 maggio 2007	Limite
09.4337	India	100	
09.4338	Giamaica	—	
09.4339	Kenya	—	
09.4340	Madagascar	—	
09.4341	Malawi	—	
09.4342	Maurizio	—	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	—	
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	—	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	—	
09.4351	Zimbabwe	—	

Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 7 all'11 maggio 2007	Limite
09.4315	India	100	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	100	

Zucchero concessioni CXL
Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 7 all'11 maggio 2007	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Zucchero Balcani
Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 7 all'11 maggio 2007	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia, Montenegro e Kosovo	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Tipo	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 7 all'11 maggio 2007	Limite
09.4380	Eccezionale	—	Raggiunto
09.4390	Industriale	100	

Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 7 all'11 maggio 2007	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	100	

REGOLAMENTO (CE) N. 543/2007 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2007****relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2021/2006 per il sottoperiodo di maggio 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 2021/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti d'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2021/2006 della Commissione ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l'importazione di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, di cui 125 000 tonnellate originarie degli Stati ACP (numero d'ordine 09.4187), 25 000 tonnellate originarie delle Antille olandesi e di Aruba (numero d'ordine 09.4189) e 10 000 tonnellate originarie dei PTOM meno sviluppati (numero d'ordine 09.4190), nonché un contingente tariffario annuo per l'importazione di 20 000 tonnellate di rotture di riso originarie degli Stati ACP (numero d'ordine 09.4188).
- (2) Per detti contingenti, contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2021/2006, il secondo sottoperiodo è il mese di maggio.

- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 17, lettera a), del regolamento (CE) n. 2021/2006, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4187, 09.4188 e 09.4189, le domande presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2007, a norma dell'articolo 13, primo comma, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.
- (4) Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4190, le domande presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2007, a norma dell'articolo 13, primo comma, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio inferiore a quello disponibile.
- (5) Occorre quindi fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingenziale successivo, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2021/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione di riso di cui ai contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4187, 09.4188 e 09.4189 contemplati dal regolamento (CE) n. 2021/2006, presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi totali disponibili nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4187, 09.4188, 09.4189 e 09.4190, contemplati dal regolamento (CE) n. 2021/2006, per il sottoperiodo contingenziale successivo, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 61.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di maggio 2007 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 2021/2006

Origine/Prodotto	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di maggio 2007	Quantitativi disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2007 (in kg)
ACP [articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2021/2006] — codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30	09.4187	29,237747 %	41 666 004
ACP [articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2021/2006] — codice NC 1006 40 00	09.4188	91,620043 %	0
PTOM [articolo 8 e articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2021/2006] — codice NC 1006			
a) Antille olandesi e Aruba	09.4189	67,574812 %	8 333 001
b) PTOM meno sviluppati	09.4190	— ⁽¹⁾	10 000 000

⁽¹⁾ Per questo sottoperiodo non c'è coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

REGOLAMENTO (CE) N. 544/2007 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2007****recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Baena (DOP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Baena», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Trattandosi di una modifica non secondaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la

Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, secondo quanto disposto all'articolo 6 del suddetto regolamento ⁽³⁾. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione d'origine «Baena» è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La scheda consolidata, contenente i principali elementi del disciplinare, è riportata nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 54).

⁽³⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 49 e GU C 139 del 14.6.2006, pag. 21.

ALLEGATO I

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«BAENA»

N. CE: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

DOP (X) IGP ()**Modifiche richieste**

Voce(i) del disciplinare:

— Rubrica del disciplinare:

- Nome
- Descrizione
- Zona geografica
- Prova dell'origine
- Metodo di ottenimento
- Legame
- Etichettatura
- Condizioni nazionali

— Modifiche:

Nel paragrafo «produzione», nella frase:

«La zona di produzione degli oli d'oliva tutelati dalla denominazione d'origine "Baena" è costituita dai terreni situati all'interno dei confini comunali di Baena, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya e Zuheros», aggiungere il nome «Cabra».

ALLEGATO II

SCHEMA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

«BAENA»

N. CE: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

DOP (X) IGP ()

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Indirizzo: Infanta Isabel 1º E 20871 Madrid

Tel. (34) 913 47 53 94

Fax (34) 913 47 54 10

E-mail: sgcaproagro@mapya.es

2. Associazione richiedente

Nome: Consejo Regulador de la D.O.Baena

Indirizzo: Avda. de la Constitución, s/n 1485 Municipio — Baena (Córdoba)

Tel. (34) 957 69 11 21

Fax (34) 957 69 11 10

E-mail: olivavirgen@dobaena.com

Composizione: Composizione: Produttore/trasformatore (X) altro ()

3. Tipo di prodotto

Classe 1.5. — grassi — olio extravergine di oliva

4. Disciplinare

[Riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1. Nome

«Baena»

4.2. Descrizione

Olio extravergine di oliva ottenuto da olive delle varietà «Picudo», «Carrasqueño de Córdoba», «Lechin», «Chorrúo» o «Jarduo», «Pajarero», «Hojiblanco» e «Picual». Acidità: da 0,4° a 1°. Indice di perossidi: 15 al massimo. Umidità 0,1%. Impurità: 0,1 % al massimo. Sapore gradevole, dolce, con un lieve gusto di mandorla.

4.3. Zona geografica

Comprende i territori dei comuni di Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya e Zuheros, nella provincia di Cordoba.

4.4. *Prova dell'origine*

L'olio è ottenuto da olive delle varietà autorizzate, raccolte in oliveti registrati, e imbottigliato in industrie registrate sotto il controllo del Consejo Regulador. Le confezioni recano la controetichetta di garanzia spedita dal Consejo Regulador.

4.5. *Metodo di ottenimento*

Spremitura di olive sane e pulite secondo tecniche estrattive adeguate che non alterano le caratteristiche del prodotto.

4.6. *Legame*

Terreni bruno-calcarei, limosi e composti di marne triassiche. Clima temperato continentale. La coltivazione e la raccolta, effettuata mediante brucatura, bacchiatura o vibrazione, sono controllate.

4.7. *Struttura di controllo*

Nome: Consejo Regulador de la Denominación Origen «Baena»

Indirizzo: Carretera de Fuentidueña, s/n. Apartado de Correos 92 14850 Baena (Córdoba)

Tel. —

Fax —

E-mail: —

Il Consejo Regulador della denominazione d'origine protetta «Baena» risponde alla norma EN-45011.

4.8. *Etichettatura*

Sulle confezioni sarà chiaramente riportata la menzione «Denominazione d'origine "Baena"» (Denominazione d'origine «Baena»). Le etichette sono autorizzate dal Consejo Regulador che numera e consegna anche le controetichette.

REGOLAMENTO (CE) N. 545/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2007

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Inoltre, in esito ai negoziati che hanno condotto ad un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea ⁽²⁾, approvato con decisione 2006/106/CE del Consiglio ⁽³⁾, la Comunità si è impegnata a inserire nel proprio elenco per tutti gli Stati membri un aumento pari a 4 003 tonnellate del suddetto contingente tariffario di importazione a decorrere dal 1° luglio 2006.
- (2) Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'anno contingente 2007/2008 che inizia il 1° luglio 2007.
- (3) L'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario è soggetta ai dazi doganali all'importazione e alle condizioni fissate nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 13, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁴⁾.

- (4) Le importazioni nella Comunità nell'ambito del contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999. È opportuno applicare ai titoli di importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁵⁾, e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁶⁾, fatte salve le condizioni supplementari stabilite nel presente regolamento.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁷⁾, stabilisce in particolare disposizioni dettagliate per quanto riguarda le domande di diritti di importazione, i richiedenti e il rilascio dei titoli di importazione. Le disposizioni del suddetto regolamento devono applicarsi, a decorrere dal 1° luglio 2007, ai titoli di importazione rilasciati in forza del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari stabilite dal presente regolamento.

- (6) È opportuno gestire questo contingente tariffario di importazione mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006. In tal modo gli operatori cui sono stati attribuiti diritti di importazione avranno la possibilità di scegliere, nel corso del periodo contingente, il momento in cui presentare domanda di titoli di importazione in funzione dei loro flussi di scambio effettivi. I titoli dovrebbero essere rilasciati dopo l'assegnazione dei diritti di importazione in base alle domande presentate dai trasformatori ammissibili. In ogni caso, il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52.

⁽³⁾ GU L 47 del 17.2.2006, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26).

⁽⁶⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

⁽⁷⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

- (7) Al fine di evitare operazioni speculative, l'accesso al contingente deve essere consentito solo agli operatori che svolgono un'attività di trasformazione in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, o agli stabilimenti di trasformazione della Bulgaria e della Romania che sono stati riconosciuti ai fini dell'esportazione nella Comunità di prodotti a base di carne trasformati, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, prima dell'adesione dei suddetti paesi all'Unione europea il 1° gennaio 2007.
- (8) Per evitare speculazioni, è opportuno che i titoli di importazione siano rilasciati ai trasformatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti di importazione. Allo stesso scopo, inoltre, all'atto della presentazione della domanda di diritti di importazione deve essere depositata una cauzione. La richiesta di titoli di importazione per quantitativi equivalenti ai diritti assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽³⁾.
- (9) L'applicazione del contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati. Occorre quindi autorizzare unicamente la trasformazione nello stabilimento indicato nel titolo di importazione.
- (10) È inoltre opportuno disporre la costituzione di una cauzione per garantire che le carni importate siano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario. È necessario fissare l'importo di detta cauzione tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 è aperto, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, un contingente tariffario per l'importazione di 54 703 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione nella Comunità (di seguito «il contingente»).

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collagene/proteine non superiore a 0,45 e contenente in peso almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Viene considerato come tenore di collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1994.

Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione ⁽⁴⁾.

Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide e ipofisi.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quanto è sezionato secondo un piano che passa per la parte di maggiore spessore.

⁽⁴⁾ GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39.

2. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» si intende un prodotto contenente carni bovine diverso dai:

- a) prodotti specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999; oppure
- b) i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

Articolo 3

1. Il quantitativo globale di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

- a) 43 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A;
- b) 11 703 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B.

2. Il contingente reca i numeri d'ordine seguenti:

- a) 09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a);
- b) 09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. I dazi doganali da applicare all'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente sono indicati nell'allegato I.

Articolo 4

1. Il contingente è gestito attribuendo diritti di importazione in una prima fase e rilasciando titoli di importazione in una seconda fase.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, in luogo della prova di aver operato nel commercio con paesi terzi di cui all'articolo suddetto, i richiedenti diritti di importazione dimostrano di avere ottenuto il riconoscimento, in quanto stabilimenti di trasformazione, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e di avere operato nella produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine durante ognuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Gli stabilimenti di trasformazione della Bulgaria e della Romania che sono stati riconosciuti a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 per l'esportazione nella Comunità prima del 31 dicembre 2006 e che hanno operato nella produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine durante ognuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, possono chiedere diritti di importazione nell'ambito del contingente in oggetto.

Una domanda di diritti di importazione non può superare il 10 % di ogni quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2. Le prove del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono presentate assieme alla domanda di diritti di importazione.

In deroga al secondo comma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, l'autorità nazionale competente decide cosa costituisce prova documentale accettabile del rispetto delle suddette condizioni.

Articolo 6

1. Le domande di diritti di importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B sono espresse in equivalente carni non disossate.

Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni bovine non disossate equivalgono a 77 kg di carni bovine disossate.

2. Le domande di diritti di importazione per la produzione di prodotti A o di prodotti B sono presentate non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, dell'8 giugno 2007.

3. All'atto della presentazione della domanda di diritti di importazione è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg.

4. Non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, del secondo venerdì successivo al termine del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 2, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande per ognuna delle due categorie di prodotti.

Articolo 7

1. I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

2. Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è immediatamente svincolata proporzionalmente.

Articolo 8

1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi concessi nell'ambito del contingente è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

2. Le domande di titoli di importazione devono riguardare l'intero quantitativo attribuito. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 9

1. Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente.

Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e la cauzione costituita a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, è immediatamente svincolata proporzionalmente.

2. I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, il paese di origine;

b) nella casella 16, uno dei codici NC di cui all'articolo 1;

c) nella casella 20, il numero d'ordine del contingente, almeno una delle diciture elencate nell'allegato II e il nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione.

4. La validità dei titoli di importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 10

Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che, entro tre mesi dalla data di importazione, tutta la carne venga trasformata nello stabilimento di trasformazione in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo di importazione.

Il sistema deve prevedere controlli fisici, quantitativi e qualitativi, all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento, mediante un'adeguata contabilità di produzione, l'identità e l'impiego delle carni importate.

Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

Articolo 11

1. All'atto dell'importazione viene depositata presso l'autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore al quale sono stati assegnati diritti di importazione trasformi l'intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti entro tre mesi dalla data di importazione, nel suo stabilimento, specificato nella domanda di titolo.

Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato III.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale, entro sette mesi dalla data di importazione, è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che entro i tre mesi successivi alla data di importazione la totalità o una parte delle carni importate è stata trasformata nei prodotti idonei, nello stabilimento designato.

Se, tuttavia, la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi di cui al primo comma, l'importo della cauzione da svincolare è ridotto del 15 % e, per il quantitativo residuo, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo.

Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi di cui al primo comma ed è fornita entro i 18 mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.

3. L'importo non svincolato della cauzione di cui al paragrafo 1 viene incamerato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Dazi all'importazione

Prodotto (codice NC)	Per la fabbricazione di prodotti A	Per la fabbricazione di prodotti B
0202 20 30	20 %	20 % + 994,5 EUR/1 000 kg peso netto
0202 30 10	20 %	20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg peso netto
0202 30 50	20 %	20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg peso netto
0202 30 90	20 %	20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg peso netto
0206 29 91	20 %	20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg peso netto

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c)

- *in bulgaro:* Лицензия, валидна в ... (държава-членка изпатель)/месо, предназначено за преработка в ... [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в ... (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007
- *in spagnolo:* Certificado válido en ... (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación ... [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en ... (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) nº 545/2007
- *in ceco:* Licence platná v ... (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování ... [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesně určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 545/2007
- *in danese:* Licens gyldig i ... (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i ... (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 545/2007
- *in tedesco:* In ... (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in ... (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 545/2007
- *in estone:* Litsents on kehtiv ... (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks ... [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) ... (ettevõtte asukoht ja loonumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 545/2007
- *in greco:* Η άδεια ισχύει ... (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση ... [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) ... (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2007
- *in inglese:* Licence valid in ... (issuing Member State) / Meat intended for processing ... [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at ... (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No. 545/2007
- *in francese:* Certificat valable ... (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de ... [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans ... (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) nº 545/2007
- *in italiano:* Titolo valido in ... (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione ... [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso ... (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 545/2007
- *in lettone:* Atļauja derīga ... (dalībvalsts, kas izsniedz ievēšanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa ... [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) ... (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 545/2007
- *in lituano:* Licencija galioja ... (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui ... [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) ... (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 545/2007
- *in ungherese:* Az engedély ... (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús ... [A-termék] [B-termék] (a nem kívánt törölnöd) ... (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 545/2007/EK rendelet

- *in maltese:* Licenzja valida fi ... (Stat Membru tal-hruġ) / Laham maħsub għall- ipproċessar ... [Prodotti-A] [Prodotti-B] (hassar skond kif ikun xieraq) fi ... (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 545/2007
- *in olandese:* Certificaat geldig in ... (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in ... (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 545/2007
- *in polacco:* Pozwolenie ważne w ... (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia ... [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w ... (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 545/2007
- *in portoghese:* Certificado válido em ... (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação ... [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em ... (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.º 545/2007
- *in rumeno:* Licență valabilă în ... (statul membru emitent) / Carne destinată procesării ... [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la ... (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 545/2007
- *in slovacco:* Licencia platná v ... (vydávající členský stát) / Mäso určené na spracovanie ... [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v ... (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 545/2007
- *in sloveno:* Dovoljenje velja v ... (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi ... [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v ... (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 545/2007
- *in finlandese:* Todistus on voimassa ... (myöntäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen ...:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 545/2007
- *in svedese:* Licensen är giltig i ... (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning ... [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid ... (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 545/2007

ALLEGATO III

Importi della cauzione ⁽¹⁾*(in EUR/1 000 kg peso netto)*

Prodotto (codice NC)	Per la fabbricazione di prodotti A	Per la fabbricazione di prodotti B
0202 20 30	1 414	420
0202 30 10	2 211	657
0202 30 50	2 211	657
0202 30 90	3 041	903
0206 29 91	3 041	903

⁽¹⁾ Il tasso di cambio da applicare è il tasso di cambio vigente il giorno precedente la costituzione della cauzione.

REGOLAMENTO (CE) N. 546/2007 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2007****relativo al divieto di pesca dell'aringa nel Mar Baltico, sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, fissa i contingenti per il 2007 ⁽³⁾.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi sudette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1.

ALLEGATO

N.	09
Stato membro	Germania
Stock	HER/3D-R31
Specie	Aringa (<i>Clupea harengus</i>)
Zona	Mar Baltico — Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32
Data	20 aprile 2007

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2007

relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa

(2007/340/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Federazione russa un accordo che facilita il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa.

(2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 25 maggio 2006, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione del Consiglio adottata il 22 maggio 2006.

(3) È opportuno approvare l'accordo.

(4) L'accordo istituisce un comitato misto di gestione dell'accordo che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione della posizione comunitaria in questo caso.

(5) A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente decisione e non sono pertanto da essa vincolate né soggette alla sua applicazione.

(6) A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è pertanto da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa tra la Comunità europea e la Federazione russa è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1 dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito dall'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 dell'accordo è decisa dalla

Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 2007.

Per il Consiglio

La presidente

B. ZYPRIES

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO**tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa**

LE PARTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito «Comunità», e

LA FEDERAZIONE RUSSA,

DESIDEROSE di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa su una base di reciprocità,

VISTA la dichiarazione comune concordata in occasione del vertice di San Pietroburgo del 31 maggio 2003, secondo cui l'Unione europea e la Federazione russa convengono di esaminare le condizioni per la soppressione dell'obbligo di visto quale prospettiva a lungo termine,

RIBADENDO l'intenzione di istituire tra la Federazione russa e l'Unione europea un regime di spostamenti senza obbligo di visto,

TENENDO CONTO dell'accordo di partenariato e di cooperazione del 24 giugno 1994, che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra,

VISTA la dichiarazione comune sull'allargamento dell'Unione europea e le relazioni tra l'UE e la Russia del 27 aprile 2004, in cui si ribadisce l'intenzione dell'Unione europea e della Federazione russa di facilitare il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa su una base di reciprocità e di avviare i negoziati per concludere un accordo in tal senso,

RICONOSCENDO che tale facilitazione non deve agevolare l'immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell'Irlanda e del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 e al trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all'Irlanda,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 e al trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Scopo e campo d'applicazione**

Lo scopo del presente accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

russa solo in quanto gli stessi non siano esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Federazione russa, della Comunità o degli Stati membri, o in virtù del presente accordo o di altri accordi internazionali.

*Articolo 2***Clausola generale**

1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione

2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il diniego del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Federazione russa o degli Stati membri o dal diritto comunitario.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

b) «cittadino dell'Unione europea»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c) «cittadino della Federazione russa»: chiunque possieda o abbia acquisito la cittadinanza della Federazione russa conformemente alla normativa nazionale russa;

d) «visto»: permesso o autorizzazione rilasciata o decisione adottata da uno Stato membro o dalla Federazione russa per consentire:

— l'ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri o nel territorio della Federazione russa,

— l'ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri o nel territorio della Federazione russa;

e) «persona che soggiorna legalmente»:

— per la Federazione russa, qualsiasi cittadino dell'Unione europea che ha ottenuto un'autorizzazione a soggiornare temporaneamente, un permesso di soggiorno o un visto per studio o per lavoro di durata superiore a 90 giorni nel territorio della Federazione russa,

— per l'Unione europea, qualsiasi cittadino della Federazione russa autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1. Per le seguenti categorie di cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell'altra parte:

a) per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Federazione russa, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

— una lettera emessa da un'autorità competente di uno Stato membro o della Federazione russa o da un'istituzione europea attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale;

b) per gli imprenditori e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

— una richiesta scritta della persona giuridica o della società ospitante, dell'organizzazione, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali della Federazione russa e degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro;

c) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Federazione russa e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Federazione russa:

— una richiesta scritta dell'associazione (sindacato) nazionale dei trasportatori della Federazione russa o delle associazioni nazionali dei trasportatori degli Stati membri relativa a un trasporto internazionale su strada che indichi la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

d) per il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano tra i territori degli Stati membri e della Federazione russa:

— una richiesta scritta della società ferroviaria competente della Federazione russa o degli Stati membri, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

e) per i giornalisti:

— un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria attestante che l'interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;

- f) per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:
- una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall'organizzazione ospitante;
- g) per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:
- una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell'università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;
- h) per i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:
- una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali degli Stati membri o della Federazione russa, comitato olimpico nazionale della Federazione russa o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;
- i) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:
- una richiesta scritta del capo dell'amministrazione/sindaco di tali città;
- j) per i parenti stretti — coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri:
- una richiesta scritta della persona ospitante;
- k) per coloro che visitano cimiteri militari o civili:
- un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:
- a) per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e nome dei figli minori che accompagnano la persona invitata;
- b) per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;
- c) per la persona giuridica, la società o l'organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché
- se la richiesta è emessa da un'organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta,
 - se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato,
 - se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio della Federazione russa: numero di identificazione fiscale.
3. Per le categorie di cittadini di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa delle parti.

Articolo 5

Rilascio di visti per più ingressi

1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:

- a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall'obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell'esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell'incarico, se inferiore a cinque anni;
- b) coniugi e figli (inclusi i figli adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, in visita a cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell'autorizzazione di soggiorno legale di tali cittadini.

2. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di cittadini, a condizione che nell'anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:

- a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Federazione russa, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;
- b) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri;
- c) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra il territorio della Federazione russa e quello degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Federazione russa;
- d) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano tra i territori degli Stati membri e della Federazione russa;
- e) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, le quali si recano regolarmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri;
- f) partecipanti ad eventi sportivi e persone che li accompagnano a titolo professionale;
- g) giornalisti;
- h) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate.

3. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di cittadini di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato un visto per

più ingressi conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o della Federazione russa delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1. I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

2. Le parti applicano diritti pari a 70 EUR per il trattamento dei visti le cui domande e documenti giustificativi sono stati presentati dal richiedente nei tre giorni precedenti la data prevista per la partenza. Tale disposizione non si applica ai casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere b), e) ed f), e all'articolo 7, paragrafo 3.

3. Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

- a) i parenti stretti: coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti, di cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri;
- b) i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all'Unione europea o alla Federazione russa, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;
- c) i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall'obbligo di visto in virtù del presente accordo;

- d) gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione;
- e) i disabili ed eventuali accompagnatori;
- f) le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l'esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;
- g) i partecipanti ad eventi sportivi giovanili internazionali e gli accompagnatori;
- h) i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;
- i) i partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate.

Articolo 7

Termini per il trattamento delle domande di visto

1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.
2. In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.
3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dagli uffici consolari degli Stati membri o della Federazione russa, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa non possano uscire dal territorio della Federazione russa o degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10

Registrazione

Le parti concordano di adottare quanto prima le misure necessarie per semplificare la registrazione, al fine di garantire lo stesso trattamento in materia ai cittadini della Federazione russa e ai cittadini dell'Unione europea che soggiornano, rispettivamente, nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri.

Articolo 11

Passaporti diplomatici

1. I cittadini della Federazione russa o degli Stati membri titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare, uscire e transitare nei territori degli Stati membri o della Federazione russa senza visto.
2. I cittadini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nei territori della Federazione russa o degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 12

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale della Federazione russa e degli Stati membri e delle disposizioni dell'UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini della Federazione russa e dell'Unione europea possono spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri e della Federazione russa alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa.

Articolo 13

Comitato misto di gestione dell'accordo

1. Le parti istituiscono un comitato misto di gestione dell'accordo (di seguito «comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e della Federazione russa. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

2. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
- controlla l'applicazione del presente accordo;
 - suggerisce modifiche o aggiunte da apportare al presente accordo;
 - esamina ed eventualmente propone le modifiche da apportare al presente accordo in caso di nuove adesioni all'Unione europea.
3. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Relazione del presente accordo con gli accordi vigenti fra gli Stati membri e la Federazione russa

Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra gli Stati membri e la Federazione russa, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto dell'accordo.

Articolo 15

Clausole finali

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle procedure rispettive ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si

notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell'accordo di riammissione tra la Federazione russa e la Comunità europea, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.

3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.

4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.


5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte.

6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei, in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.
V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.
Udfærdiget i Sothi den femogtyvende maj to tusind og seks.
Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.
Έγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.
Fait à Sothi, le vingt cinq mai deux mille six.
Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.
Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.
Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.
Magħmul f'Sochi, fil-hamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.
Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.
Feito em Sothi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.
V Soči dňa dvadsiateho piatego mája dvetisícšest'.
V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.
Tehty Sotšissa kahdentenäkymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Sothi den tjugofemte maj tjugohundrasex.
Adoptatã la Sochi, la douãzeci și cinci mai douã mii șase.
Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 Az Európai Közösség részéről
 Ghall-Komunità Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Za Európske spoločenstvo
 Za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar
 Pentru Comunitatea Europeană
 За Европейское сообщество



Por la Federación de Rusia
 Za Ruskou federaci
 For Den Russiske Føderation
 Für die Russische Föderation
 Venemaa Föderatsiooni nimel
 Για τη Ρωσική Ομοσπονδία
 For the Russian Federation
 Pour la Fédération de Russie
 Per la Federazione russa
 Krievijas Federācijas vārdā
 Rusijos Federacijos vardu
 Az Orosz Föderáció részéről
 Ghall-Federazzjoni Russa
 Voor de Russische Federatie
 W imieniu Federacji Rosyjskiej
 Pela Federação da Rússia
 Za Ruskú federáciu
 Za Rusko federacijo
 Venäjän federaation puolesta
 På ryska federationen vägnar
 Pentru Federația Rusă
 За Российскую Федерацию



PROTOCOLLO**dell'accordo relativo agli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen**

Gli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen, ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della decisione del Consiglio in materia, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

La Comunità europea adotterà quanto prima le misure per semplificare il transito dei titolari di visti Schengen o di permessi di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che ancora non applicano integralmente l'acquis di Schengen.

Dichiarazione comune sull'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo sui diritti per il trattamento delle domande di visto

Le parti esaminano l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo nel quadro del comitato istituito dall'accordo.

Dichiarazione comune sull'articolo 11 dell'accordo sui passaporti diplomatici

Ciascuna parte può chiedere la sospensione parziale dell'accordo, in particolare dell'articolo 11, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del presente accordo, qualora l'altra parte abusi di detto articolo o la sua applicazione costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica.

Ove sia sospesa l'applicazione dell'articolo 11, entrambe le parti avviano consultazioni nel quadro del comitato istituito dall'accordo al fine di risolvere i problemi che hanno portato alla sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l'Unione europea, questa sicurezza sarà garantita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio.

Dichiarazione comune sul rilascio di visti di soggiorno di breve durata per visita ai cimiteri militari o civili

Le parti convengono che, in linea di principio, i visti di soggiorno di breve durata rilasciati a persone che vogliono recarsi in visita a cimiteri militari o civili sono validi per un periodo massimo di 14 giorni.

Dichiarazione comune sull'armonizzazione delle informazioni sulle procedure di rilascio del visto di soggiorno di breve durata e sulla documentazione da allegare alla domanda di visto di soggiorno di breve durata

Riconoscendo l'importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, le parti del presente accordo ritengono opportuno adottare misure appropriate per:

- in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni relative alle domande di visto, ai visti e alla validità degli stessi,
- stabilire, ciascuna parte di sua iniziativa, i requisiti minimi affinché i richiedenti ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su Internet, ecc.).

Dichiarazione comune relativa al Regno di Danimarca

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari del Regno di Danimarca.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Federazione russa concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa.

Dichiarazione comune relativa al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all'Irlanda

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell'Irlanda.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'Irlanda e della Federazione russa concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia

Le parti prendono atto delle strette relazioni che uniscono la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia e della Federazione russa concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2007

relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa

(2007/341/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di riammissione con la Federazione russa.
- (2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 25 maggio 2006, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione del Consiglio del 22 maggio 2006.
- (3) È opportuno approvare l'accordo.
- (4) L'accordo istituisce un comitato misto di riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione della posizione comunitaria in questo caso.
- (5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato

sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di riammissione istituito dall'articolo 19 dell'accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'accordo è decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo di riammissione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretario generale del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 2007.

Per il Consiglio

La presidente

B. ZYPRIES

ACCORDO
di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea

LE PARTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «Comunità»,

e

LA FEDERAZIONE RUSSA,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

RICHIAMANDOSI all'accordo di partenariato e di cooperazione fra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall'altra, concluso a Corfù il 24 giugno 1994, in particolare al suo articolo 84 e alla dichiarazione comune relativa agli articoli 26, 32 e 37 del suo atto finale,

VISTA la dichiarazione comune concordata in occasione del vertice di San Pietroburgo del 31 maggio 2003, in base alla quale l'Unione europea e la Federazione russa convengono di concludere in tempo utile i negoziati relativi a un accordo di riammissione,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nei territori della Federazione russa o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e della Federazione russa derivanti dal diritto internazionale, compresa la legislazione internazionale in materia di diritti dell'uomo, e in particolare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e il protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e il suo protocollo n. 4 del 16 settembre 1963, e la convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 e al trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957 e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

- a) «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente, e l'ammissione da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l'ingresso, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente accordo;
- b) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;
- c) «cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la cittadinanza, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;
- d) «cittadino della Federazione russa» o «cittadino russo»: qualsiasi persona avente la cittadinanza della Federazione russa conformemente alla legislazione di questa;
- e) «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona avente una cittadinanza diversa da quella della Federazione russa o di uno degli Stati membri;

- f) «apolide»: qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza della Federazione russa o di uno degli Stati membri, e che non possa provare di avere la cittadinanza di un altro Stato;
- g) «autorizzazione di soggiorno»: qualsiasi tipo di permesso ufficiale rilasciato dalla Federazione russa o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul territorio della Federazione russa o di uno degli Stati membri. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio di detti Stati in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di soggiorno;
- h) «visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dalla Federazione russa o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito nel territorio della Federazione russa o di uno degli Stati membri. È esclusa la specifica categoria dei visti di transito aeroportuale;
- i) «Stato richiedente»: lo Stato (la Federazione russa o uno degli Stati membri) che presenta una domanda di riammissione ai sensi della sezione III o una domanda di transito ai sensi della sezione IV del presente accordo;
- j) «Stato richiesto»: lo Stato (la Federazione russa o uno degli Stati membri) a cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi della sezione III o una domanda di transito ai sensi della sezione IV del presente accordo;
- k) «autorità competente»: ogni autorità nazionale della Federazione russa o di uno degli Stati membri incaricata dell'attuazione del presente accordo, quale designata nel protocollo di attuazione bilaterale concluso fra la Federazione russa e ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a) del presente accordo;
- l) «area di frontiera»: un perimetro di 30 chilometri dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e la Federazione russa, così come i territori dei porti marittimi, incluse le zone doganali, e degli aeroporti internazionali degli Stati membri o della Federazione russa;
- m) «valico di frontiera»: ogni valico autorizzato dagli Stati membri o dalla Federazione russa per il passaggio delle rispettive frontiere terrestri o marittime, compresi gli aeroporti internazionali e i porti marittimi;

- n) «transito»: il passaggio di un cittadino di un paese terzo e di un apolide dal territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Articolo 2

Riammissione di cittadini russi

1. La Federazione russa ammette, su richiesta di uno Stato membro e conformemente alla procedura prevista dal presente accordo, qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato, conformemente all'articolo 9 del presente accordo, che tale persona sia un cittadino della Federazione russa.

Lo stesso vale per persone presenti o soggiornanti illegalmente, che possedevano la cittadinanza della Federazione russa al momento dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro, ma che successivamente vi hanno rinunciato conformemente alla legislazione nazionale della stessa Federazione russa senza acquisire la cittadinanza o un'autorizzazione di soggiorno dello Stato membro interessato o di un altro Stato.

2. Dopo che la Federazione russa ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione, la sua missione diplomatica o il suo ufficio consolare competente rilascia se del caso e senza indugio, indipendentemente dalla volontà dell'interessato, un documento di viaggio necessario per il suo rimpatrio, valido per 30 giorni di calendario. Qualora, per qualsiasi ragione, l'interessato non possa essere trasferito entro il termine di validità di tale documento di viaggio, la missione diplomatica o l'ufficio consolare competente della Federazione russa rilascia subito un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1. La Federazione russa ammette, su richiesta di uno Stato membro e conformemente alla procedura prevista dal presente accordo, qualsiasi cittadino di un paese terzo o qualsiasi apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché possa essere fornita la prova, conformemente all'articolo 10 del presente accordo, che la persona:

- a) possieda, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto valido rilasciato dalla Federazione russa, e sia entrata direttamente da questa nel territorio di uno Stato membro; oppure
- b) possieda, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un'autorizzazione di soggiorno valida rilasciata dalla Federazione russa; oppure
- c) sia entrata in modo illegale nel territorio degli Stati membri arrivando direttamente dal territorio della Federazione russa.

2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

- a) il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito via un aeroporto internazionale della Federazione russa; oppure
- b) lo Stato membro richiedente o un altro Stato membro ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide un visto o un'autorizzazione di soggiorno, a meno che l'interessato non sia in possesso di un visto o di un'autorizzazione di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciati dalla Federazione russa;
- c) il cittadino del paese terzo o l'apolide è potuto entrare senza visto nel territorio dello Stato membro richiedente.

3. Dopo che la Federazione russa ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia all'interessato un documento di viaggio da essa riconosciuto (documento di viaggio standard dell'UE a scopo di allontanamento, conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994).

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione di cittadini degli Stati membri

1. Uno Stato membro ammette, su richiesta della Federazione russa e conformemente alla procedura prevista dal presente accordo, qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio della Federazione russa, purché sia accertato, conformemente all'articolo 9 del presente accordo, che tale persona sia un cittadino di tale Stato membro.

Lo stesso vale per persone presenti o soggiornanti illegalmente, che possedevano la cittadinanza dello Stato membro al momento dell'ingresso nel territorio della Federazione russa, ma che successivamente vi hanno rinunciato conformemente alla legislazione nazionale dello stesso Stato membro senza acquisire la cittadinanza o un'autorizzazione di soggiorno della Federazione russa o di un altro Stato.

2. Dopo che lo Stato membro interessato ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione, la sua missione diplomatica o il suo ufficio consolare competente rilascia se del caso e senza indugio, indipendentemente dalla volontà dell'interessato, un documento di viaggio necessario per il suo rimpatrio, valido per 30 giorni di calendario. Qualora, per qualsiasi ragione, l'interessato non possa essere trasferito entro il termine di validità di tale documento di viaggio, lo Stato membro rilascia subito un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

Articolo 5

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1. Uno Stato membro ammette, su richiesta della Federazione russa e conformemente alla procedura prevista dal presente accordo, qualsiasi cittadino di un paese terzo o qualsiasi apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio della Federazione russa, purché possa essere fornita la prova, conformemente all'articolo 10 del presente accordo, che la persona:

- a) possieda, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto valido rilasciato dallo Stato membro richiesto, e sia entrata direttamente da questo nel territorio della Federazione russa; oppure
- b) possieda, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un'autorizzazione di soggiorno valida rilasciata dallo Stato membro richiesto; oppure
- c) sia entrata in modo illegale nel territorio della Federazione russa arrivando direttamente dal territorio dello Stato membro richiesto.

2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se:

- a) il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito via un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto;

b) la Federazione russa ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide un visto o un'autorizzazione di soggiorno, a meno che l'interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciati dallo Stato membro richiesto;

c) il cittadino del paese terzo o l'apolide è potuto entrare senza visto nel territorio della Federazione russa.

3. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di soggiorno, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo incombe allo Stato membro che ha emesso il documento con il periodo di validità più lungo, oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4. Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione, la Federazione russa rilascia all'interessato un documento di viaggio da esso riconosciuto.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Domanda di riammissione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto.

2. In deroga agli articoli da 2 a 5 del presente accordo, non è necessaria una domanda di riammissione se l'interessato è in possesso di un passaporto nazionale valido e, nel caso si tratti di un cittadino di un paese terzo o di un apolide, se è in possesso anche di un visto o di un'autorizzazione di soggiorno in corso di validità dello Stato che deve riammetterlo.

3. Se una persona viene fermata nell'area di frontiera dello Stato richiedente dopo aver attraversato in modo illegale il confine arrivando direttamente dallo Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare una domanda di riammissione entro 2 giorni lavorativi da quando avviene il fermo (procedura accelerata).

Articolo 7

Contenuto delle domande di riammissione

1. Le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a) dati dell'interessato (ad esempio nomi, cognomi, data di nascita e possibilmente luogo di nascita, e ultimo luogo di residenza);

b) indicazione degli elementi di prova riguardanti la cittadinanza, l'ingresso e il soggiorno illegali, e i motivi della riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi quali enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo.

2. Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche:

a) una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3. Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell'allegato 1 del presente accordo.

Articolo 8

Risposta alla domanda di riammissione

Alla domanda di riammissione è data una risposta scritta.

Articolo 9

Prove riguardanti la cittadinanza

1. La cittadinanza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente accordo può essere determinata per mezzo di almeno uno dei documenti elencati nell'allegato 2, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e la Federazione russa riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2. Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui all'allegato 2 del presente accordo, la cittadinanza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, può essere determinata per mezzo di almeno uno dei documenti enumerati nell'allegato 3, anche se scaduti.

— Se vengono presentati documenti di cui all'allegato 3A del presente accordo, gli Stati membri e la Federazione russa riterranno, reciprocamente, accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario.

— Se vengono presentati documenti di cui all'allegato 3B del presente accordo, gli Stati membri e la Federazione russa riterranno, reciprocamente, che vi sia motivo di avviare un'adeguata verifica.

3. La cittadinanza non può essere stabilita sulla base di documenti falsi.

4. Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 2 o 3 del presente accordo, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente della Federazione russa o dello Stato membro interessato prende, se richiesto, le disposizioni necessarie con l'autorità competente dello Stato richiedente per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La procedura applicabile per interrogare l'interessato deve essere stabilita nei protocolli d'attuazione di cui all'articolo 20 del presente accordo.

Articolo 10

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1. Le prove che esistono motivi per riammettere cittadini di paesi terzi e apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo possono essere fornite mediante almeno uno dei documenti elencati nell'allegato 4. Gli Stati membri e la Federazione russa riconoscono reciprocamente tali prove senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2. Le prove indirette che esistono motivi per riammettere cittadini di paesi terzi e apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo possono essere fornite mediante almeno uno dei documenti elencati nell'allegato 5.

— Se sono presentate prove di cui all'allegato 5A del presente accordo, gli Stati membri e la Federazione russa riterranno soddisfatte le condizioni, a meno che non possano dimostrare il contrario.

— Se sono presentate prove di cui all'allegato 5B del presente accordo, gli Stati membri e la Federazione russa riterranno che vi sia motivo di avviare un'adeguata verifica.

3. Le prove che esistono motivi per riammettere cittadini di paesi terzi e apolidi non possono essere fornite mediante documenti falsi.

4. L'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell'interessato qualora manchino il visto o l'autorizzazione di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce la prova prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione debitamente motivata dello Stato richiedente in cui si attesta che l'interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di soggiorno necessari.

Articolo 11

Termini

1. La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto entro 180 giorni di calendario dalla data in cui l'autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o soggiorno.

2. Alle domande di riammissione deve essere data risposta entro 25 giorni di calendario dalla conferma di ricevimento delle stesse. Ferme restando le specifiche disposizioni da concordare nell'ambito dei protocolli d'attuazione conclusi conformemente all'articolo 20, qualora non sia possibile rispondere in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta debitamente motivata, fino a 60 giorni di calendario.

3. Nel caso in cui la domanda di riammissione venga presentata ai sensi della procedura accelerata di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del presente accordo, la risposta deve essere data entro 2 giorni lavorativi (definiti conformemente alla legislazione dello Stato richiesto) dalla conferma di ricevimento della domanda stessa.

4. Scaduti i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la riammissione si considera accettata.

5. Il trasferimento dell'interessato è effettuato entro 90 giorni di calendario. Il trasferimento ai sensi della procedura accelerata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente accordo è effettuato entro 2 giorni lavorativi. Su richiesta debitamente motivata, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici. I termini di cui al presente paragrafo decorrono dalla data di ricevimento di una risposta favorevole alla domanda di riammissione.

*Articolo 12***Rigetto della domanda di riammissione**

Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato.

*Articolo 13***Modalità di trasferimento e modi di trasporto**

1. Prima del trasferimento di una persona, le autorità competenti della Federazione russa e dello Stato membro interessato ne stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data, il valico di frontiera e le eventuali scorte.

2. Ai fini del trasferimento sono consentiti tutti i mezzi di trasporto, aereo, terrestre o marittimo. Il trasferimento aereo non è subordinato all'uso di vettori nazionali o al ricorso al personale dello Stato richiedente ed è possibile utilizzare sia i voli di linea che i voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO*Articolo 14***Principi generali**

1. Gli Stati membri e la Federazione russa limitano il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare queste persone direttamente nello Stato di destinazione.

2. La Federazione russa autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su richiesta di uno Stato membro, e lo Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su richiesta della Federazione russa, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri Stati di transito e l'ammissione da parte dello Stato di destinazione.

3. La Federazione russa o uno Stato membro possono opporsi al transito:

- a) se il cittadino del paese terzo o l'apolide rischia di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito; oppure
- b) se il cittadino del paese terzo o l'apolide deve subire azioni o sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure
- c) per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4. La Federazione russa o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che impediscono l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino del paese terzo o l'apolide.

*Articolo 15***Procedura di transito**

1. La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;
- b) dati dell'interessato (ad esempio nome, cognome, data di nascita e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, tipo e numero del documento di viaggio);
- c) valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;
- d) una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

Un modulo comune per le domande di transito figura nell'allegato 6 del presente accordo.

2. Lo Stato richiesto comunica per iscritto alle autorità competenti dello Stato richiedente il consenso all'ammissione, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, oppure lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi di tale decisione.

3. In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previa consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 16

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che ne è oggetto o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito fino al valico di frontiera dello Stato richiesto sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 17

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Federazione russa o di uno Stato membro, a seconda dei casi. Per la comunicazione, il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico, le autorità competenti della Federazione russa si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente, e le autorità competenti dello Stato membro si attengono alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e alla loro legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa. Si applicano inoltre i seguenti principi:

- a) i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;
- b) i dati personali devono essere rilevati per le finalità determinate, esplicite e legittime dell'attuazione del presente accordo e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
 - gli estremi della persona da riammettere (ad esempio cognome, nome, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),
 - la carta di identità o il passaporto (tipo, numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

— scali e itinerari,

— altre informazioni necessarie per identificare la persona da riammettere o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

- d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono venire aggiornati;
- e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati;
- f) sia l'autorità competente che comunica i dati personali che l'autorità competente che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;
- g) su richiesta, l'autorità competente che riceve i dati personali informa l'autorità competente che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;
- h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti incaricate dell'attuazione del presente accordo. L'eventuale trasmissione ad altri organismi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità competente che li comunica;
- i) l'autorità competente che comunica i dati personali e l'autorità competente che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di detti dati.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 18

Rapporto con altri obblighi internazionali

1. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e della Federazione russa derivanti dal diritto internazionale, e in particolare:

- a) dalla convenzione del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati;
- b) dalla convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- c) dalla convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;
- d) dai trattati internazionali sull'estradizione e il transito;
- e) dai trattati internazionali multilaterali contenenti disposizioni sulla riammissione di cittadini stranieri, come la convenzione internazionale per l'aviazione civile del 7 dicembre 1944.

2. Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di ogni trattato o accordo bilaterale sulla riammissione già concluso o che potrebbe essere concluso, a norma dell'articolo 20 del presente accordo, tra i singoli Stati membri e la Federazione russa, nella misura in cui le disposizioni di tali trattati o accordi riguardino questioni disciplinate dal presente accordo.

3. Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

Articolo 19

Comitato misto per la riammissione

1. Le parti istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato, in particolare, di:

- a) controllare l'applicazione del presente accordo;
- b) stabilire le modalità necessarie per l'esecuzione uniforme del presente accordo;
- c) procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dalla Federazione russa a norma dell'articolo 20 del presente accordo;
- d) decidere le modifiche degli allegati del presente accordo;
- e) proporre modifiche del presente accordo;
- f) esaminare e, se necessario, proporre le modifiche da apportare al presente accordo in caso di nuove adesioni all'Unione europea.

2. Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti.

3. Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e della Federazione russa; la Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti.

5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 20

Protocolli d'attuazione

1. La Federazione russa e gli Stati membri concludono protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:

- a) le autorità competenti, i valichi di frontiera, lo scambio di informazioni sui punti di contatto e le lingue di comunicazione;
- b) le modalità della riammissione ai sensi della procedura accelerata;
- c) le condizioni per i trasferimenti sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;
- d) i mezzi di prova supplementari rispetto a quelli elencati negli allegati da 2 a 5 del presente accordo;
- e) la procedura per interrogare le persone da riammettere ai sensi dell'articolo 9 del presente accordo;
- f) se del caso, specifiche disposizioni riguardanti i termini per il trattamento delle domande di riammissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del presente accordo.

2. I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato.

3. La Federazione russa accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con altri Stati membri che lo chiedano, con riserva dell'applicabilità pratica alla Federazione russa. Gli Stati membri accettano di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d'attuazione concluso da uno di loro anche nelle loro relazioni con la Federazione russa, su richiesta di quest'ultima e con riserva dell'applicabilità pratica ad altri Stati membri.

Ciò non si applica alle disposizioni comportanti le modalità specifiche di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Applicazione territoriale

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il presente accordo vale per il territorio della Federazione russa e per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 23

Entrata in vigore, durata e recesso

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle loro procedure interne.

2. Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti notificano l'una all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. Se tale data è anteriore a quella dell'entrata in vigore dell'accordo fra la Federazione russa e la Comunità europea sulla facilitazione del visto per i cittadini della Federazione russa e dell'Unione europea, il presente accordo entra in vigore solo alla stessa data di quest'ultimo accordo.

3. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 5 del presente accordo diventano applicabili solo 3 anni dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Durante tale periodo di 3 anni, saranno applicabili solo agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi con cui la Federazione russa ha concluso trattati o accordi bilaterali di riammissione.


4. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data di ricevimento della notifica.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilase, in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.
V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.
Udfærdiget i Sothi den femogtyvende maj to tusind og seks.
Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.
Έγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.
Fait à Sothi, le vingt cinq mai deux mille six.
Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.
Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.
Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.
Magħmul f'Sochi, fil-hamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.
Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.
Feito em Sothi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.
V Soči dňa dvadsiateho piatego mája dvetisícšest'.
V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.
Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Sothi den tjugofemte maj tjugohundrasex.
Adoptatã la Sochi, la douãzeci și cinci mai douã mii șase.
Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 Az Európai Közösség részéről
 Għall-Komunità Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Za Európske spoločenstvo
 Za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar
 Pentru Comunitatea Europeană
 За Европейское сообщество



Neelke Doorn

Por la Federación de Rusia
 Za Ruskou federaci
 For Den Russiske Føderation
 Für die Russische Föderation
 Venemaa Föderatsiooni nimel
 Για τη Ρωσική Ομοσπονδία
 For the Russian Federation
 Pour la Fédération de Russie
 Per la Federazione russa
 Krievijas Federācijas vārdā
 Rusijos Federacijos vardu
 Az Orosz Föderáció részéről
 Għall-Federazzjoni Russa
 Voor de Russische Federatie
 W imieniu Federacji Rosyjskiej
 Pela Federação da Rússia
 Za Ruskú federáciu
 Za Rusko federacijo
 Venäjän federaation puolesta
 På ryska federationen vägnar
 Pentru Federația Rusă
 За Российскую Федерацию



ALLEGATO 1 DELL'ACCORDO DI RIAMMISSIONE FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA



[Emblema della Federazione russa]

.....
.....
.....
.....
.....

(Luogo e data)

.....

(Indicazione dell'autorità competente dello Stato richiedente)

Riferimento:

PROCEDURA ACCELERATA

Destinatario

.....

.....

.....

(Indicazione dell'autorità competente dello Stato richiesto)

1. DOMANDA DI RIAMMISSIONE

ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo di riammissione del 25 maggio 2006 fra la Comunità europea e la Federazione russa

A. DATI PERSONALI

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):


.....

2. Cognome da nubile:

.....

3. Data e luogo di nascita:

.....



4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

.....

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

.....

6. Nazionalità e lingua:

.....

7. Stato civile (se possibile) coniugato/a celibe/nubile divorziato/a vedovo/a

Per le persone coniugate, nome del coniuge:

Nome ed età dei figli (se del caso):

.....

.....

8. Ultimo indirizzo nello Stato richiedente:

.....

9. Ultimo luogo di residenza nello Stato richiesto:

.....

B. INDICAZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA PERSONA DA TRASFERIRE

1. Condizioni di salute

(ad esempio eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino delle malattie contagiose, ecc.):

.....

2. Motivi per ritenere la persona particolarmente pericolosa

(ad esempio sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo, ecc):

.....

C. ELEMENTI DI PROVA ALLEGATI

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. | |
| (Passaporto n.) | (Data e luogo di rilascio) |
| | |
| (Autorità preposta al rilascio) | (Data di scadenza) |
| 2. | |
| (Carta d'identità n.) | (Data e luogo di rilascio) |
| | |
| (Autorità preposta al rilascio) | (Data di scadenza) |
| 3. | |
| (Patente di guida n.) | (Data e luogo di rilascio) |
| | |
| (Autorità preposta al rilascio) | (Data di scadenza) |
| 4. | |
| (Altro documento ufficiale n.) | (Data e luogo di rilascio) |
| | |
| (Autorità preposta al rilascio) | (Data di scadenza) |

D. OSSERVAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

(Firma dell'autorità competente dello Stato richiedente) (Timbro)

*ALLEGATO 2 DELL'ACCORDO DI RIAMMISSIONE FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA***Elenco dei documenti comprovanti la cittadinanza**

- Passaporti di qualsiasi tipo della Federazione russa o degli Stati membri (ad esempio passaporti interni, passaporti per l'estero, passaporti nazionali, passaporti diplomatici, di servizio e passaporti sostitutivi, compresi quelli dei bambini),
 - certificato di ritorno nella Federazione russa,
 - carta di identità nazionale degli Stati membri dell'UE,
 - certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza (ad esempio certificato di nascita),
 - fogli matricolari e carte d'identità militari,
 - registri navali, licenze degli skipper e passaporti marittimi.
-

*ALLEGATO 3 DELL'ACCORDO DI RIAMMISSIONE FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA***Elenco dei documenti comprovanti indirettamente la cittadinanza**

ALLEGATO 3 A

- Fotocopia ufficiale di tutti i documenti elencati nell'Allegato 2 del presente accordo,
- dichiarazioni ufficiali rilasciate ai fini della procedura accelerata, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera e da testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione.

ALLEGATO 3 B

- Patenti di guida o loro fotocopie,
 - qualsiasi altro documento ufficiale rilasciato dalle autorità dello Stato richiesto,
 - tessere di servizio di società o loro fotocopie,
 - dichiarazioni scritte di testimoni,
 - dichiarazioni scritte dell'interessato e lingua parlata da questi, anche in base ai risultati di un test ufficiale.
-

ALLEGATO 4 DELL'ACCORDO DI RIAMMISSIONE FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA

Elenco dei documenti comprovanti l'esistenza di motivi per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

- Visto e/o autorizzazione di soggiorno in corso di validità rilasciati dallo Stato richiesto,
 - timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio della persona in questione o altre prove dell'ingresso o dell'uscita (ad esempio fotografiche, elettroniche o biometriche).
-

ALLEGATO 5 DELL'ACCORDO DI RIAMMISSIONE FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA

Elenco dei documenti comprovanti indirettamente l'esistenza delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi


ALLEGATO 5 A

- Dichiarazioni ufficiali rilasciate ai fini della procedura accelerata, in particolare dal personale dell'autorità di frontiera e da testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione.

ALLEGATO 5 B

- Biglietti nominativi relativi a viaggi per via aerea, ferroviaria, marittima o via pullman indicanti la presenza e l'itinerario della persona in questione dal territorio dello Stato richiesto al territorio dello Stato richiedente,
 - elenchi di passeggeri di aerei, treni, pullman o navi indicanti la presenza e l'itinerario della persona in questione dal territorio dello Stato richiesto al territorio dello Stato richiedente,
 - scontrini, certificati e note di qualsiasi tipo (fatture alberghiere, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, ecc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto,
 - dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera e da testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione,
 - dichiarazioni ufficiali della persona in questione nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi,
 - descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata una volta entrata nel territorio dello Stato richiedente,
 - informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un'agenzia di viaggi,
 - informazioni relative all'identità e/o al soggiorno della persona fornite da un'organizzazione internazionale,
 - relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
 - dichiarazioni dell'interessato.
-

ALLEGATO 6 DELL'ACCORDO DI RIAMMISSIONE FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA



[Emblema della Federazione russa]

.....
.....
.....
.....
.....

(Luogo e data)

.....

(Indicazione dell'autorità competente dello Stato richiedente)

Riferimento:

.....

Destinatario

.....

.....

.....

(Indicazione dell'autorità competente dello Stato richiesto)

DOMANDA DI TRANSITO

ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo di riammissione del 25 maggio 2006 fra la Comunità europea e la Federazione russa

A. DATI PERSONALI

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):


.....

2. Cognome da nubile:

.....

3. Data e luogo di nascita:

.....



4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

.....

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

.....

6. Nazionalità e lingua:

.....

7. Tipo e numero del documento di viaggio:

.....

B. INDICAZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA PERSONA DA TRASFERIRE

1. Condizioni di salute

(ad esempio eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino delle malattie contagiose, ecc.):

.....

2. Motivi per ritenere la persona particolarmente pericolosa

(ad esempio sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo, ecc.):

.....

C. OPERAZIONE DI TRANSITO

1. Tipo di transito

- aereo
- marittimo
- terrestre

2. Stato di destinazione finale

.....

3. Altri eventuali Stati di transito

.....

4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte

.....

.....

.....

5. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea)

- si
- no

6. Conoscenza di motivi di un rifiuto del transito (articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea)

- si
- no

D. OSSERVAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

(Firma dell'autorità competente dello Stato richiedente) (Timbro)

Dichiarazione comune relativa all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1

«Le parti contraenti prendono atto che, a norma della legislazione in materia di cittadinanza della Federazione russa e degli Stati membri, i cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa non possono essere privati della loro cittadinanza.

Le parti convengono di consultarsi in tempo utile qualora questa situazione giuridica dovesse subire modifiche.»

Dichiarazione comune relativa all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1

«Le parti convengono che una persona sia "entrata direttamente" dal territorio dello Stato richiesto ai sensi delle presenti disposizioni, se tale persona è arrivata per via aerea, terrestre o marittima nel territorio dello Stato richiedente senza passare da un paese terzo. Il transito aeroportuale in un paese terzo non costituisce un ingresso.»

Dichiarazione comune relativa al Regno di Danimarca

«Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio e ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Federazione russa e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.»

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia

«Le parti prendono atto delle strette relazioni che uniscono la Comunità europea alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Federazione russa concluda un accordo di riammissione con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sul modello del presente accordo.»

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

relativa all'assegnazione al Belgio di un numero aggiuntivo di giorni in mare nelle zone CIEM IV, VIIa e VIId

[notificata con il numero C(2007) 2072]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/342/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾, in particolare il punto 10 dell'allegato IIA,

vista la richiesta presentata dal Belgio,

considerando quanto segue:

(1) Il punto 8 dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 specifica il numero massimo di giorni in cui una nave comunitaria di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che detiene a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm può trovarsi nello Skagerrak (zone CIEM IV e VIId e acque comunitarie della zona CIEM IIA), nella zona CIEM VIIa e nella zona CIEM VIa dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

(2) Il punto 10 dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 consente alla Commissione di assegnare, su richiesta degli Stati membri, un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo le suddette sfogliare, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute dopo il 1° gennaio 2002.

(3) Il 19 dicembre 2006 e il 30 gennaio 2007, il Belgio ha trasmesso dati che mostrano la cessazione dell'attività, a partire dal 1° gennaio 2002, di un gruppo di navi che nel 2001 avevano esercitato l'11,11 % dello sforzo di pesca messo in atto dalle navi belghe presenti nella zona geografica che detenevano a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm. Poiché i giorni aggiuntivi per cui è stata fatta domanda non possono più essere assegnati per il periodo richiesto, a norma del regolamento (CE) n. 41/2007 tali giorni devono essere assegnati per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

(4) Tenuto conto dei dati presentati, è necessario assegnare al Belgio durante il periodo di applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 41/2007, ossia dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, 15 giorni in mare aggiuntivi per le navi che detengono a bordo sfogliare del gruppo di attrezzi da pesca 4.1.b.i e 16 giorni in mare aggiuntivi per le navi che detengono a bordo sfogliare dei gruppi di attrezzi da pesca 4.1.b.ii, 4.1.b.iii e 4.1.b.iv.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo le sfogliare di cui al punto 4.1.b.i dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IV, VIIa e VIId, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, è aumentato di 15 giorni in mare.

⁽¹⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).

2. Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo le sfogliare di cui ai punti 4.1.b.ii, 4.1.b.iii e 4.1.b.iv dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IV, VIIa e VIIId, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 16 giorni in mare.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

che autorizza l'immissione sul mercato di olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli quale nuovo ingrediente in applicazione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 2073]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/343/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

norme relative alla presentazione e all'etichettatura degli alimenti con l'aggiunta di fitosteroli/fitostanoli.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e sui nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

(7) Il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo ⁽²⁾, garantisce che i consumatori ricevano le informazioni necessarie per evitare un'assunzione eccessiva di fitosteroli aggiunti.

considerando quanto segue:

(1) Il 4 maggio 2005 la società Enzymotec ha presentato alle autorità olandesi competenti una richiesta relativa alla commercializzazione di olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli quale nuovo prodotto o ingrediente alimentare.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(2) Il 23 maggio 2006 le autorità olandesi competenti hanno presentato una relazione di valutazione iniziale in cui si precisa che l'olio arricchito di fitosteroli è adatto al consumo umano.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(3) Il 29 maggio 2006 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.

L'olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli di cui all'allegato I può essere commercializzato nella Comunità quale nuovo ingrediente alimentare per essere impiegato nei prodotti alimentari conformemente all'allegato II.

(4) Entro il termine di 60 giorni stabilito dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione, conformemente a detta disposizione.

Articolo 2

(5) Le obiezioni sollevate riguardano problemi di gestione dei rischi piuttosto che problemi di valutazione dei rischi, perciò non è necessario consultare l'Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (EFSA).

I prodotti contenenti il nuovo ingrediente alimentare sono presentati in modo da essere facilmente suddivisi in porzioni contenenti un massimo di 3 g (in caso di una porzione giornaliera) o di 1 g (in caso di tre porzioni giornaliera) di fitosteroli/fitostanoli aggiunti.

(6) L'autorizzazione dell'olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli deve limitarsi unicamente agli alimenti in cui è autorizzata l'aggiunta di fitosteroli/fitostanoli. Si applicano le

Il tenore di fitosteroli/fitostanoli aggiunti a una confezione di bevande non supera 3 g.

Le salse piccanti e le salse per insalate compresa la maionese, sono confezionate in porzioni singole.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 44.

Articolo 3

La società Enzymotec, 5 Hataasi ST, Ramat Gabriel Industrial Park, Migdal HaEmeq, Israel 23 106, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Specifiche dell'olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli**Definizione**

L'olio arricchito di fitosteroli/fitostanoli è composto da una frazione di olio e da una frazione di fitosterolo.

Sostanza/Parametro	Contenuto
<i>Distribuzione dell'acilglicerolo:</i>	
acidi grassi liberi (espressi in acido oleico)	Non più del 2 %
monoacilgliceroli (MAG)	Non più del 10 %
diacilgliceroli (DAG)	Non più del 25 %
triacilgliceroli (TAG)	Percentuale rimanente
<i>Frazione di fitosterolo:</i>	
β -sitosterolo	Non più dell'80 %
β -sitostanolo	Non più del 15 %
campesterolo	Non più del 40 %
campestanolo	Non più del 5 %
stigmasterolo	Non più del 30 %
brassicasterolo	Non più del 3 %
altri steroli/stanoli	Non più del 3 %
<i>Altro:</i>	
umidità e sostanze volatili	Non più dello 0,5 %
indice di perossido (PV)	< 5 % meq/kg
acidi grassi trans	Non più dell'1 %

Contaminazione/Purezza (per GC-FID o metodo equivalente) di fitosteroli/fitostanoli

I fitosteroli e fitostanoli estratti da fonti che non siano oli vegetali per uso alimentare devono essere esenti da contaminanti, con una purezza superiore al 99 %.

ALLEGATO II

Alimenti di cui all'articolo 1

Margarine spalmabili conformemente al regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio ⁽¹⁾, allegato, punti B e C, esclusi i grassi di cottura e frittura e i grassi da spalmare a base di burro o altri grassi animali.

I prodotti a base di latte, come i prodotti a base di latte parzialmente scremato e di latte scremato, cui sono stati eventualmente aggiunti frutta e/o cereali, prodotti a base di latte fermentato quali yoghurt e prodotti a base di formaggio (tenore in grassi \leq 12 g per 100 g), in cui il tenore di materie grasse è stato eventualmente ridotto e in cui le materie grasse o le proteine sono state parzialmente o interamente sostituite dai grassi o dalle proteine vegetali.

Bevande a base di soia.

Le salse piccanti e le salse per insalate, compresa la maionese.

⁽¹⁾ GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2007

relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità

[notificata con il numero C(2007) 2085]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/344/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 676/2002/CE (Decisione spettro radio) impone agli Stati membri di assicurare la pubblicazione della tabella di ripartizione delle frequenze radio nazionali e delle pertinenti informazioni su diritti, condizioni, procedure, oneri e canoni concernenti l'uso dello spettro radio qualora siano rilevanti al fine del conseguimento dell'obiettivo definito all'articolo 1 della stessa decisione. Essi mantengono aggiornate tali informazioni e sono inoltre tenuti ad adottare le misure necessarie per costituire adeguate banche di dati che consentano di mettere dette informazioni a disposizione del pubblico, laddove opportuno conformemente alle pertinenti misure di armonizzazione adottate ai sensi dell'articolo 4 della decisione.
- (2) Uno studio condotto per conto della Commissione ⁽²⁾ ha riscontrato che, nonostante le azioni già intraprese, le informazioni relative all'uso dello spettro radio rese pubbliche dagli Stati membri continuano a non essere uniformi per dettaglio, formato, facilità di accesso e frequenza di aggiornamento. Tali differenze possono avere ripercussioni sulle attività economiche, sulla pianificazione degli investimenti e sul processo decisionale nell'ambito del mercato interno dei prodotti e dei servizi, nonché a livello della fabbricazione. Le informazioni sulle condizioni di uso dello spettro possono ulteriormente agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e, indirettamente, incoraggiare la crescita sostenibile del settore delle comunicazioni elettroniche nel suo complesso.
- (3) La disponibilità di informazioni adeguate è fondamentale per una migliore regolamentazione, in quanto la rimozione delle misure restrittive inutili e l'introduzione della possibilità di commercializzare i diritti d'uso delle frequenze richiede la diffusione di informazioni chiare, at-

tendibili e aggiornate circa l'uso effettivo delle frequenze stesse.

- (4) Un punto informativo unico permetterebbe di accedere agevolmente alle informazioni sullo spettro in tutta la Comunità e di presentarle in modo più comprensibile. Per motivi di efficienza è necessario che tali informazioni siano presentate in un formato armonizzato e abbiano gli stessi contenuti in tutti gli Stati membri; esse devono inoltre poter essere trasferite dalle banche dati nazionali al punto informativo unico utilizzando le moderne tecnologie di caricamento automatico dei dati, senza che sia necessaria, presso il punto unico, la presenza di risorse umane supplementari per l'immissione dei dati nazionali.
- (5) Gli Stati membri e i rappresentanti del settore sono favorevoli ad usare il sistema istituito dall'Ufficio europeo per le radiocomunicazioni (ERO — *European Radiocommunications Office*) ⁽³⁾. Il sistema di informazione dell'ERO sulle frequenze (EFIS — *ERO Frequency Information System*) è disponibile pubblicamente su Internet e consente di cercare e raffrontare le informazioni ufficiali in materia di spettro a livello europeo, se tali informazioni sono state trasmesse dalle amministrazioni nazionali. È opportuno che tale sistema sia utilizzato da tutti gli Stati membri.
- (6) L'8 dicembre 2005 la Commissione ha affidato alla CEPT (CEPT — *European Conference of Postal and Telecommunications Administrations*) un mandato sull'uso del sistema EFIS per la pubblicazione e l'accesso alle informazioni sullo spettro nell'ambito della Comunità. La CEPT ha presentato i risultati finali di questo mandato, che dimostrano la fattibilità dell'utilizzo del sistema EFIS quale portale informativo comune nella Comunità europea, in linea con gli obiettivi contenuti nel mandato. Il comitato per lo spettro radio ha accettato la relazione finale della CEPT il 5 ottobre 2006 e ha confermato gli obiettivi elencati nel mandato. È opportuno che i risultati del mandato siano resi applicabili nella Comunità.
- (7) Un portale europeo delle informazioni sullo spettro radio non è destinato a sostituire le banche dati nazionali sullo spettro, ma costituirà un portale complementare che comporta il vantaggio di costituire un punto informativo unico dotato di funzionalità di ricerca e raffronto a livello europeo, basato sulle informazioni fornite utilizzando lo stesso formato e lo stesso grado di dettaglio.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ *Study on information on the allocation, availability and use of radio spectrum in the Community* (Studio sulle informazioni in materia di ripartizione, disponibilità e uso dello spettro radio nella Comunità), IDATE, febbraio 2005.

⁽³⁾ L'ERO è un organismo internazionale istituito con la Convenzione per l'istituzione dell'ufficio europeo per le radiocomunicazioni siglata all'Aia il 23 giugno 1993.

- (8) Il comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM — *Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee*) istituito dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva R&TTE) ⁽¹⁾, ha promosso iniziative per armonizzare la presentazione delle specifiche dell'interfaccia radio. Tali condizioni hanno attinenza con l'articolo 5 della direttiva spettro radio e sono considerate informazioni pubbliche importanti che tutti gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili.
- (9) La diffusione di informazioni circa i diritti d'uso può richiedere un impegno particolare da parte degli Stati membri, ma è anche di grande importanza per una politica dello spettro basata sulla trasparenza ed efficienza del mercato. Agli Stati membri può occorrere più tempo per soddisfare la prescrizione di rendere disponibile questo tipo di informazioni.
- (10) È opportuno garantire a tutte le parti interessate un facile accesso alle informazioni, fatta salva l'osservanza delle norme comunitarie in materia di riservatezza commerciale, in particolare delle disposizioni della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽²⁾.
- (11) È opportuno che la presente decisione sia attuata e applicata nel pieno rispetto delle prescrizioni e dei principi relativi alla tutela dei dati personali, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽³⁾ e a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ⁽⁴⁾.
- (12) È opportuno riesaminare saltuariamente l'efficacia del sistema EFIS per gli Stati membri e per il pubblico al fine di garantire l'efficace attuazione degli obiettivi elencati nel mandato.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione è finalizzata ad armonizzare le informazioni sull'uso dello spettro radio rese pubbliche nella Comunità attraverso un punto informativo unico, con un formato e un contenuto armonizzati.

Articolo 2

Gli Stati membri utilizzano il sistema di informazione sulle frequenze EFIS (ERO Frequency Information System) istituito dall'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni (ERO) quale punto comune d'accesso per mettere a disposizione del pubblico, attraverso Internet, informazioni comparabili sull'uso dello spettro radio in ciascuno Stato membro.

Articolo 3

1. Gli Stati membri forniscono all'EFIS le seguenti informazioni sull'uso dello spettro radio sul loro territorio:

a) per ogni banda di frequenza:

- l'attribuzione delle frequenze ai servizi radio, come definita nel regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT),
- le applicazioni, utilizzando la terminologia proposta dall'EFIS,
- le specifiche tecniche delle interfacce radio secondo il formato di cui all'allegato I,
- i diritti d'uso individuali in conformità all'allegato II;

b) per l'uso dello spettro radio in generale:

- punti di contatto nazionali in grado di rispondere alle domande del pubblico circa il reperimento di informazioni sullo spettro radio a livello nazionale non contenute nel portale informativo europeo sullo spettro, nonché informazioni sulle procedure e le condizioni applicabili a livello nazionale per l'assegnazione dei diritti d'uso,
- se disponibile, la politica e la strategia nazionale in materia di spettro radio sotto forma di una relazione.

⁽¹⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

2. Gli Stati membri aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno una volta all'anno fino al 1° gennaio 2010 e due volte all'anno dopo tale data. Tale aggiornamento avviene mediante l'inserimento manuale dei dati attraverso internet oppure mediante tecnologie di trasmissione automatica dei dati utilizzando un formato specifico per lo scambio dei dati.

Articolo 4

Gli Stati membri informano la Commissione se ritengono che l'EFIS non sia più in grado di offrire la capacità tecnica, l'integrità e l'affidabilità che ne giustificano l'uso come punto informativo comune.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2008.

La diffusione di informazioni sui diritti d'uso individuali si applica a partire dal 1° gennaio 2010.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Formato per le specifiche delle interfacce radio**

Gli Stati membri forniscono, tramite riferimento alle norme pertinenti o per mezzo di un testo descrittivo e di eventuali commenti, se necessario, informazioni sui seguenti parametri:

- 1) canalizzazione;
- 2) modulazione/larghezza di banda occupata;
- 3) direzione/separazione;
- 4) potenza di trasmissione/densità di potenza;
- 5) norme per l'accesso e per l'occupazione dei canali;
- 6) regime di autorizzazione;
- 7) requisiti essenziali aggiuntivi a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/5/CE;
- 8) ipotesi di pianificazione delle frequenze.

*ALLEGATO II***Formato per le informazioni sui diritti d'uso**

Le informazioni sui diritti d'uso possono essere limitate alle bande di frequenze utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, che possono essere trasferiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE o che sono assegnati per mezzo di procedure di gara o di selezione comparativa a norma della direttiva 2002/20/CE.

Per le relative bande di frequenze gli Stati membri forniscono, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella direttiva 95/46/CE e nella direttiva 2002/58/CE e delle norme comunitarie e nazionali in materia di riservatezza commerciale, le seguenti informazioni:

- 1) l'identità del titolare del diritto d'uso della frequenza radio;
 - 2) la data di scadenza del diritto oppure, nel caso non esista una scadenza, la durata prevista;
 - 3) la validità geografica del diritto, specificando almeno se il diritto è valido a livello locale (vale a dire, una stazione), regionale, o nazionale;
 - 4) l'indicazione della possibilità o del divieto di cedere il diritto.
-